Art. 5, commi 8.1-bis e 9 – Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Comma 8.1-bis

"In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il permesso unico è rilasciato dal questore entro il termine di **trenta giorni** dal completamento della domanda."

Comma 9

"Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro **novanta giorni** dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico."

(Vigente al: 22/10/2026)